



Oggetto: Allegato II

**Autorizzazione generale ai sensi dell'articolo 272, commi 2 e 3, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.
Condizioni e prescrizioni tecniche generali per avvalersi dell'autorizzazione a carattere generale alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.272 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.**

Art.1

- a) Possono avvalersi della presente autorizzazione generale, ai sensi dell'art.272 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., le attività elencate nell'Allegato I.
- b) Le attività di cui al suddetto elenco non possono comunque avvalersi della autorizzazione generale rilasciata con il presente atto nei seguenti casi:
- rientranti nell'ambito di applicazione dell'art.275 del D.lgs. 152/2006 in quanto tali oppure in quanto direttamente collegate e tecnicamente connesse ad attività individuate nella parte II dell'Allegato III alla Parte quinta del D.Lgs 152/2006 e che possono influire sulle emissioni di COV;
 - rientranti nell'ambito di applicazione del Titolo III-bis del D.Lgs 152/2006 inerente l'autorizzazione integrata ambientale (AIA);
 - con emissioni caratterizzate dalla presenza di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla Parte V del D.Lgs 152/2006;
 - che impiegano nei cicli produttivi da cui si originano emissioni, le sostanze o le miscele con indicazioni di pericolo H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd o quelle classificate estremamente preoccupanti, ai sensi della normativa europea vigente in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele;
 - se sono svolte utilizzando materiali polverulenti contenenti sostanze comprese nelle classi riportate nella seguente tabella al di sopra di 50 mg/kg riferiti al secco:
- | Classe | Indicazione di pericolo |
|-----------|------------------------------------|
| Classe I | H340, H350, H360 |
| Classe II | H341, H351, H361, H300, H310, H330 |
- se nello stesso stabilimento vengono svolte operazioni di gestione dei rifiuti soggette ad apposita autorizzazione unica ai sensi dell'art.208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
 - se sono soggette alle procedure disciplinate dal Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 e s.m.i. oppure a quelle disciplinate dal Decreto Ministeriale 12 giugno 2002 n.161 e s.m.i.
- c) L'attività può costituire la fase di un ciclo produttivo più ampio. In tal caso è ammessa nello stesso ciclo la coesistenza fra differenti attività disciplinate in via generale.
- d) Per quanto non definito nel presente atto, dovrà essere fatto riferimento a quanto specificato nel D.Lgs 152/2006 e s.m.i.
- e) Per le definizioni riportate nel presente documento è necessario fare riferimento a quelle descritte nella Parte quinta del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.
- f) Nell'ambito del presente atto, per attività deve intendersi l'insieme delle operazioni che producono emissioni in atmosfera.
- g) Se più impianti aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso stabilimento sono destinati ad attività tra loro identiche o comunque riconducibili alla medesima fattispecie, questi sono, in via generale, considerati come un unico impianto.

Art.2

- a) La richiesta per avvalersi della presente autorizzazione, fatta salva l'applicazione del DPR 59/2013, deve essere redatta dal gestore conformemente al modello di adesione appositamente predisposto ed inviata per via telematica (in bollo) al SUAP che provvederà a trasmetterla alla Provincia, all'ARPAM, all'AST ed al Comune territorialmente competenti (in seguito individuati come "destinatari").
- b) Il modello di adesione per avvalersi della presente autorizzazione generale dovrà essere inviato correttamente compilato in tutte le sue parti e con tutti gli allegati previsti; la richiesta di adesione sarà considerata inefficace qualora risulti sprovvista di tutti gli elementi ritenuti essenziali per la sua valutazione e per la descrizione della realtà emissiva aziendale.
- c) In alternativa all'adesione all'autorizzazione generale, è fatta salva la possibilità di presentare l'istanza per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in via ordinaria, ai sensi dell'art.269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., attraverso la presentazione di istanza al SUAP dell'autorizzazione unica ambientale (AUA) ai sensi del DPR 59/2013.
- d) Deve comunque essere presentata domanda in procedura ordinaria, ai sensi dell'art.269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e del DPR 59/2013, nel caso in cui l'attività non possa avvenire nel rispetto delle prescrizioni stabilite dalla presente autorizzazione generale.

- e) Per i nuovi impianti e per le modifiche impiantistiche, sia l'autorizzazione a carattere generale che quella ordinaria sono di carattere preventivo.
- f) Il gestore che intende avvalersi della presente autorizzazione generale, ai sensi dell'art.272, comma 3, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., almeno **45 giorni** prima dell'installazione del nuovo impianto o dell'avvio dell'attività o del trasferimento dell'impianto in altra località, una richiesta di adesione alla presente autorizzazione generale, utilizzando esclusivamente il modello appositamente predisposto.
- g) Il termine di adesione decorre dalla presentazione, esclusivamente in modalità telematica, della richiesta al SUAP.
- h) Il SUAP, entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda di adesione, la trasmette ai destinatari.
- i) Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di adesione, ARPAM, per gli aspetti tecnico ambientali, Comune, per gli aspetti urbanistici, edilizi e igienico sanitari e AST per gli aspetti igienico sanitari hanno facoltà di trasmettere al SUAP (dandone informazione alla Provincia) eventuali osservazioni sulla domanda di adesione e/o richieste di integrazione. La richiesta di integrazioni comporta la sospensione dei termini del procedimento.
- j) Trascorsi 45 giorni dalla data di presentazione al SUAP della richiesta di adesione all'autorizzazione generale senza che sia intervenuta una pronuncia di diniego all'adesione da parte della Provincia, del Comune, dell'ARPAM e/o dell'AST, l'attività può essere iniziata. Nel caso che venga installato l'impianto o venga avviata l'attività prima del suddetto termine, la stessa sarà considerata in esercizio senza autorizzazione.
- k) Per le attività sottoposte a Valutazione di Impatto Ambientale, o a Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale, l'efficacia della presente autorizzazione è subordinata all'esito positivo delle relative istruttorie.
- l) Per attività nuova si intende quella che viene avviata per la prima volta in data successiva all'entrata in vigore del presente atto. Il trasferimento di un'attività equivale all'avvio di una nuova attività.
- m) Per "attività esistente" si intende quella già autorizzata ai sensi dell'art.272 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. ovvero ai sensi dell'art.269 al D.Lgs 152/2006.
- n) Gli impianti già autorizzati con i precedenti provvedimenti dovranno adeguarsi al presente atto nel caso di rinnovo e/o modifica sostanziale.

Art.3

- a) La Provincia può negare l'adesione all'autorizzazione generale anche su segnalazione motivata di Comune, AST e/o ARPAM, nel caso in cui non siano rispettati i requisiti previsti dall'autorizzazione generale o in presenza di particolari situazioni di rischio anche di carattere sanitario, laddove questo venga motivato dagli organi competenti, o in zone che richiedono una particolare tutela ambientale, laddove documentata, o in ogni altra fattispecie argomentata e pertinente alle finalità di prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti ed attività.
- b) La Provincia, anche su opportuna e puntuale segnalazione da parte degli altri destinatari della richiesta, si riserva di impartire eventuali ulteriori prescrizioni a salvaguardia dell'ambiente e della salute pubblica. La Provincia, a seguito di controlli, può richiedere approfondimenti o chiarimenti riguardo alla documentazione presentata e alle modalità di svolgimento dell'attività.
- c) L'autorizzazione generale assume efficacia, ed il gestore potrà quindi avviare, modificare o trasferire, l'attività decorsi 45 giorni dalla presentazione della domanda di adesione, secondo quanto previsto dall'art.272, comma 3, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.
- d) Il Gestore che intende installare, modificare o trasferire uno stabilimento, nel caso in cui non sia stata negata l'autorizzazione generale, deve comunicare, con almeno 15 giorni di anticipo alla Provincia e all'ARPAM, la data di messa in esercizio e di messa a regime dell'impianto, qualora tali date non siano state indicate nella richiesta di adesione, nel rispetto di quanto previsto dall'art.269, comma 6, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.
- e) La Provincia, anche su opportuna e puntuale segnalazione da parte degli altri destinatari della richiesta, si riserva di impartire eventuali ulteriori prescrizioni, compresa l'effettuazione di campionamenti. È fatta salva la competenza comunale in materia di attività insalubri di cui al Regio Decreto n.1265 del 27/07/1934.
- f) A seguito di controlli, la Provincia, anche su iniziativa degli altri destinatari della richiesta, può richiedere approfondimenti o chiarimenti riguardo alla documentazione presentata e le modalità di svolgimento dell'attività. Al riguardo il gestore deve assicurare alle autorità di controllo l'accesso ai punti di prelievo e campionamento in condizioni di sicurezza, deve inoltre fornire ogni altra informazione necessaria a comprendere il possesso dei requisiti necessari per avvalersi della presente autorizzazione.
- g) Rimane l'obbligo dell'impresa acquisire ogni altra autorizzazione, concessione, visti, nulla-osta di competenza di altri enti, essendo la presente riferita solo alle emissioni.

Art.4

- a) La presente autorizzazione generale si applica solo a chi vi ha aderito, anche se sostituita da successive autorizzazioni generali, per un periodo pari a **quindici anni** successivi all'adesione, ai sensi dell'art.272, comma 3, del D.Lgs 152/2006. E' fatto salvo quanto previsto dall'art.3 del DPR 59/2013 nel caso di richiesta dell'autorizzazione unica ambientale (AUA).
- b) Non hanno effetto su tale termine le domande di adesione relative alle modifiche non sostanziali dello stabilimento.

- c) Almeno 45 giorni prima della scadenza di cui al precedente comma a) deve essere presentata domanda di adesione all'autorizzazione generale vigente, corredata dai documenti ivi prescritti a seguito del rinnovo, l'esercizio dell'attività autorizzata potrà proseguire con le modalità previste dal nuovo provvedimento.
- d) Sono fatte salve eventuali successive disposizioni in materia da parte del Legislatore.

Art.5

- a) La Provincia e gli altri destinatari della richiesta chiamati a esercitare le rispettive attribuzioni di legge hanno la facoltà di accertare durante lo svolgimento dell'attività autorizzata la sussistenza dei requisiti per l'adesione all'autorizzazione generale, nonché il rispetto delle prescrizioni stabilite dal presente atto e dalle altre disposizioni normative.

Art.6

- a) La presente autorizzazione generale riguarda esclusivamente gli impianti ed attività di impianti previste dall'art.272, comma 2, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. ed elencate nell'Allegato I.
- b) L'adesione alla presente autorizzazione generale non sostituisce ulteriori autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati, necessari alla regolare conduzione dell'attività.

Art.7

- a) Ai sensi dell'art.269, comma 11-bis, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. la variazione del gestore (ragione sociale, sede legale e/o legale rappresentante) dello stabilimento è comunicata dal nuovo gestore, al SUAP competente per territorio, entro 10 giorni dalla data in cui essa acquista efficacia, risultante dal contratto o dall'atto che la produce. L'aggiornamento dell'autorizzazione ha effetto dalla suddetta data.
- b) La procedura non si applica se, congiuntamente alla variazione del gestore, è effettuata una modifica sostanziale dello stabilimento.
- c) Nel caso che si intenda apportare una modifica all'attività o all'impianto deve esserne data preventiva comunicazione secondo quanto disposto dall'art.269, comma 8, al D.Lgs 152/2006 e/o dall'art.6 al DPR 59/2013.
- d) Se trattasi di modifica sostanziale, deve essere presentata apposita richiesta di adesione alla presente autorizzazione generale utilizzando l'apposita modulistica. Per la definizione di modifica si rimanda a quanto riportato agli artt. 268, 269 e 275 del D.Lgs 152/2006.

Art.8

- a) In caso di mancato rispetto di quanto stabilito con il presente atto, troveranno applicazione i provvedimenti e le sanzioni di cui agli artt. 278 e 279 del D.Lgs 152/2006.
- b) La ditta rimane impegnata ad acquisire ogni altra autorizzazione, concessione, visti, nulla-osta di competenza di altri enti, essendo la presente riferita solo alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.272, commi 2 e 3, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

Art.9

- a) Per quanto riguarda le controversie relative all'applicazione del presente Allegato, si fa riferimento a quanto stabilito nel Decreto del Presidente di approvazione e dall'art.272 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

Art.10

Le aziende che si avvalgono della presente autorizzazione a carattere generale sono tenuti all'osservanza dei seguenti limiti e prescrizioni:

- a) Laddove il consumo di materie prime costituisca il criterio per avvalersi della presente autorizzazione generale, come specificato dall'Allegato I e all'art.1, i consumi medi giornalieri delle stesse, le giacenze di magazzino e le fatture di acquisto dovranno essere riportati in appositi registri aggiornati, a cura dell'azienda, con cadenza almeno trimestrale e tenuti a disposizione degli organi di controllo. Altresì in sede di richiesta dovrà essere dichiarato il numero di giorni lavorativi per anno, come peraltro previsto dalla modulistica.
- b) Le attività dovranno svolgersi nel pieno rispetto delle soglie di produzione o di consumo eventualmente previste dall'Allegato I e all'art.1. Le soglie indicate si intendono riferite all'insieme delle operazioni esercitate nell'ambito della stessa attività.
- c) Fatto salvo quanto previsto nell'allegato III per le specifiche attività, tutte le operazioni svolte che danno luogo ad emissioni:
 - i. devono essere effettuate con macchine o in postazioni o in cabine o in ambienti confinati, idonei allo scopo;
 - ii. nello svolgimento di ogni attività, il gestore dovrà adottare tutte le misure necessarie per il contenimento delle emissioni diffuse;
 - iii. tutte le emissioni devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro.
- d) Fermo restando quanto previsto all'art.1, nel caso l'attività comporti la produzione, manipolazione, trasporto, immagazzinamento, carico e scarico di sostanze polverulente, oppure comporti emissioni in forma di gas o vapore provenienti dalla lavorazione, trasporto, travaso e stoccaggio di sostanze organiche liquide, dovrà

essere rispettato quanto stabilito dall'Allegato V alla Parte V del D.Lgs 152/2006, che si intende qui integralmente richiamato. Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti e degli intermedi, ove non prescritto nello specifico allegato tecnico di riferimento, deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive.

- e) Ciascuna attività autorizzata per mezzo del presente atto è tenuta al rispetto degli specifici limiti di emissione in concentrazione e flusso di massa, dove previsto, ad essa attribuiti e dettagliati al successivo allegato III. Per quanto attiene alla nomenclatura delle sostanze, ivi compresa l'individuazione in "classi", si faccia riferimento all'Allegato I alla Parte V del D.Lgs 152/2006.
- f) In sede di richiesta di adesione, il gestore è tenuto in ogni caso a dichiarare la presenza di eventuali ulteriori sostanze inquinanti diverse da quelle esplicitate nell'allegato III. In tali casi, i limiti da rispettare in concentrazione e flusso di massa, dove previsto, sono quelli di cui all'Allegato I alla Parte V del D.Lgs 152/2006 come modificati dalla DGRM 3913/94. Laddove sia previsto uno specifico limite per il flusso di massa, troverà eventualmente applicazione anche quanto previsto all'art.270, comma 6, del D.Lgs 152/2006 secondo i criteri di cui al decreto medesimo.
- g) I gestori delle attività nuove o per le quali sia stata comunicata una modifica sostanziale per le quali l'allegato II prevede l'esecuzione di campionamenti analitici, entro 180 giorni dalla data fissata per l'avvio dell'attività trasmettono a mezzo PEC alla Provincia ed all'ARPAM i rapporti di prova dei campionamenti effettuati. Inoltre i dati relativi ai controlli analitici discontinui previsti nell'autorizzazione devono essere riportati dal gestore anche su appositi registri (di cui al punto 2.7 dell'Allegato VI alla Parte quinta del D.lgs.152/2006) ai quali dovranno essere allegati i certificati analitici. I registri devono essere tenuti a disposizione degli organi di controllo. Qualora cause di forza maggiore impediscano la comunicazione dei risultati nei tempi previsti, la ditta è tenuta ad informare a mezzo PEC Provincia ed ARPAM, specificandone le cause.
- h) Per l'applicazione dei valori limite di emissione stabiliti nell'allegato III, ai fini del calcolo del flusso di massa e di concentrazione deve intendersi che:
 - i. in caso di presenza di più sostanze della stessa classe le quantità delle stesse devono essere sommate;
 - ii. in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, alle quantità di sostanze di ogni classe devono essere sommate le quantità di sostanze delle classi inferiori.
- i) Al fine del rispetto del limite di concentrazione, in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, fermo restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe più elevata.
- j) I gestori degli impianti o attività dovranno evitare l'origine e la propagazione di emissioni odorigene conseguenti alla dispersione in atmosfera di sostanze caratterizzate da un impatto olfattivo. A tal fine il gestore dovrà assicurare una appropriata scelta delle modalità di gestione e conduzione degli impianti e delle fasi operative interessate. Nel caso di conclamati fenomeni di molestia olfattiva il gestore dovrà impegnarsi ad attuare tutte le misure tecniche e gestionali necessarie alla minimizzazione delle stesse e procedere alla rimozione delle cause generanti la molestia al fine di ripristinare lo stato di vivibilità dei luoghi.
- k) Laddove vengano prescritti nell'allegato III campionamenti periodici, questi si intendono a cadenza biennale; la periodicità si intende riferita alla data di avvio dell'attività o alla data di avvenuta modifica. Le risultanze dei campionamenti biennali devono essere conservate presso l'impianto, riportandole anche in appositi registri aziendali (di cui al punto 2.7 dell'Allegato VI alla Parte V del D.lgs.152/06) ai quali dovranno essere allegati i rapporti di prova. I registri devono essere tenuti a disposizione degli organi di controllo. Rimane in ogni caso facoltà della Provincia e degli altri destinatari della richiesta chiamati a esercitare le rispettive attribuzioni di Legge richiedere in qualunque momento i risultati di tutti i campionamenti nonché chiederne l'esibizione nel corso di ispezioni o accertamenti presso lo stabilimento. Qualora cause di forza maggiore impediscano lo svolgimento dei campionamenti nei tempi previsti, la ditta è tenuta ad informare a mezzo PEC Provincia ed all'ARPAM, specificandone le cause.
- l) I controlli degli inquinanti, ove previsti, devono avvenire utilizzando metodi rispondenti alle norme tecniche nazionali in vigore al momento del campionamento, qualora queste non siano disponibili, normative comunitarie EN/UNI EN in vigore oppure, ove queste non siano disponibili, norme internazionali ISO, da indicare esplicitamente nel referto analitico, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
- m) La documentazione relativa alla presente autorizzazione generale ed alla sua gestione e/o aggiornamento, ivi compresa anche copia di quella trasmessa ai destinatari, dovrà essere custodita presso l'impianto a disposizione degli organi di controllo.
- n) La ditta è tenuta ad effettuare la manutenzione ordinaria dei macchinari e degli impianti di abbattimento, secondo le indicazioni fornite dal costruttore con il libretto di uso e manutenzione e con frequenza tale da mantenere costante l'efficienza degli stessi, nonché ogni altro intervento necessario ad assicurarne l'ottimale funzionamento.
- o) Qualunque anomalia di funzionamento degli impianti che danno luogo alle emissioni in atmosfera di cui al precedente punto 2, tale da non permettere il rispetto delle condizioni fissate con il presente atto, comporta la sospensione dell'attività per il tempo necessario alla rimessa in efficienza degli impianti. La conseguente interruzione dell'impianto produttivo deve essere annotata nel registro di cui al successivo punto.
- p) Ai sensi del punto 2.8 dell'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs 152/2006, ogni interruzione del normale funzionamento dei sistemi di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere tempestivamente annotata su un

apposito registro utilizzando lo schema esemplificativo riportato nell'appendice 2 al suddetto allegato. Copia del suddetto registro deve essere tenuta a disposizione degli organi di controllo.

- q) L'impresa dovrà eseguire le opere eventualmente necessarie per consentire gli accessi e le ispezioni ai fini del controllo sulle emissioni da parte degli organi competenti. In particolare la sezione di campionamento dovrà essere resa accessibile per le operazioni di rilevazione ed agibile in condizioni di sicurezza, secondo le norme vigenti. I camini per lo scarico in atmosfera, oltre ad essere identificati con apposite targhette recanti la sigla dell'emissione già riportata in sede di richiesta, dovranno essere provvisti di idonei punti di prelievo per la misura ed il campionamento degli effluenti, da posizionarsi secondo quanto indicato dalle vigenti normative nazionali e internazionali. Dovrà inoltre essere assicurata la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere funzionali agli impianti al fine di garantirne l'ottimale funzionamento in relazione agli obiettivi di prevenzione dell'inquinamento atmosferico di cui al presente atto.
- r) Tutti gli impianti di combustione presenti nello stabilimento devono essere conformi a quanto previsto dalla normativa vigente ed eventualmente autorizzati ai sensi dell'art.273-bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. I combustibili relativi ai sopra citati impianti sono quelli previsti dall'Allegato X alla Parte V del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.
- s) In deroga a quanto previsto nell'allegato III, l'impiego di sistemi mobili di aspirazione asserviti da un sistema di abbattimento che diano luogo ad emissioni all'interno del locale di lavorazione è consentito fatte salve eventuali osservazioni dell'autorità competente in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.
- t) Lo stoccaggio e la movimentazione delle materie prime e dei prodotti finiti, deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in modo da limitare le emissioni. Qualora il materiale solido stoccato non presenti caratteristiche di polverosità è ammesso il ricambio d'aria attraverso sfianti, in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato. Laddove lo stoccaggio di materiale polverulento avvenga in silos, questi devono essere presidiati da un sistema di filtrazione a secco, la cui efficienza di abbattimento, che non dovrà essere inferiore all'80%, sia dichiarata dal costruttore. Il sistema adottato dovrà essere mantenuto in condizioni di massima efficienza secondo quanto prescritto dal costruttore, e comunque sottoposto ad operazioni di manutenzione. In alternativa all'impianto di abbattimento, dovrà essere attestato il rispetto del limite in concentrazione di 10 mg/Nm³ per le polveri totali a mezzo di un primo campionamento da effettuarsi entro 10 giorni dalla data di avvio delle attività o di avvenuto adeguamento, e da ripetersi con periodicità triennale. I dati relativi ai controlli analitici devono essere riportati dal gestore su appositi registri (di cui al punto 2.7 dell'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs 152/2006) ai quali dovranno essere allegati i rapporti di prova. I registri devono essere tenuti a disposizione degli organi di controllo.
- u) Qualora necessario ai fini del rispetto dei limiti in concentrazione e flusso di massa, ove previsto, dovranno essere impiegati sistemi di abbattimento idonei allo scopo. Documentazione attestante il soddisfacimento di tali requisiti dovrà essere conservata presso lo stabilimento e messa a disposizione degli organi di controllo.
- v) Ai sensi dell'art.272, comma 5, del D.Lgs 152/2006 tutte le emissioni presenti in uno stabilimento devono essere autorizzate ad eccezione di quelle provenienti da sfianti e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro in relazione alla temperatura, all'umidità e ad altre condizioni attinenti al microclima di tali ambienti. Sono in tutti i casi soggette alla presente autorizzazione le emissioni provenienti da punti di emissione specificamente destinati all'evacuazione di sostanze inquinanti dagli ambienti di lavoro ad esclusione delle valvole di sicurezza, dei dischi di rottura e altri dispositivi destinati a situazioni critiche o di emergenza che comunque devono essere indicati e descritti nella comunicazione volta ad avvalersi dell'autorizzazione generale. Sono comunque soggetti alla presente autorizzazione gli impianti che, anche se messi in funzione in caso di situazioni critiche o di emergenza, operano come parte integrante del ciclo produttivo dello stabilimento.
- w) I gestori degli impianti o attività autorizzati con il presente atto dovranno evitare l'origine e la propagazione di emissioni odorigene conseguenti alla dispersione in atmosfera di sostanze caratterizzate da un tono edonico impattante. A tal fine il gestore dovrà assicurare una appropriata scelta delle modalità di gestione e conduzione degli impianti e delle fasi operative interessate al fine di garantire il contenimento di tali evenienze. Nel caso di conclamati fenomeni di molestia olfattiva il gestore dovrà impegnarsi ad attuare tutte le misure tecniche e gestionali necessarie alla minimizzazione delle stesse e procedere alla rimozione delle cause generanti la molestia al fine di ripristinare lo stato di vivibilità dei luoghi.
- x) In mancanza di regolamento di igiene comunale o di indicazioni espresse da parte del Comune competente, l'ubicazione dei condotti di scarico deve essere tale da consentire la migliore dispersione dell'effluente gassoso e garantire la minore interferenza possibile con le aperture di aerazione degli eventuali edifici circostanti.
- y) Le caratteristiche, il posizionamento ed il numero minimo dei tronchetti di prelievo per la misura ed il campionamento delle emissioni dovranno essere conformi a quanto stabilito nelle norme UNI ISO 16911 -1-2:2013 e UNI EN 15259:2008 e loro successive modifiche.
- z) L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo la legislazione vigente e garantito in qualsiasi momento.